

Repertorio n. 1342

Raccolta n. 1081

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI CASERTA - AMBITO TERRITORIALE

**C07 - COMUNI DI LUSCIANO - CASAL DI PRINCIPE - CASAPESENNA -
FRIGNANO - PARETE - SAN CIPRIANO D'AVERSA - SAN MARCELLINO -
TRENTOLA DUCENTA - VILLA DI BRIANO - VILLA LITERNO**

**ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA CONSORTILE DENOMINATA "Welfare
C07", PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA, AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 30 E 114 DEL TUEL (D.
Lgs. N. 267/00) .**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di novembre,

26 - novembre - 2025

in **Lusciano (CE)**, in via Costanzo n. 20, presso i locali della
sede del Comune di Lusciano (CE),

innanzi a me **dottoressa Angela Ianniello**, Notaio in Nola (NA),
con studio ivi alla via Onorevole Francesco Napolitano n. 35,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola,

sono presenti i signori:

VALENTINO Marco, nato ad Aversa (CE) il 10 settembre 1983 residente in Lusciano (CE) in via Livatino n. 2, codice fiscale VLN MRC 83P10 A512F, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Lusciano (CE)**, con sede in Lusciano (CE) in alla via Costanzo n.

20, codice fiscale 81000770610, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 28 del 4 settembre 2025;

CORVINO Ottavio, nato a Casal di Principe (CE) il giorno 8 marzo 1973, residente in Casal di Principe (CE), alla via Torre n. 42, codice fiscale CRV TTV 73C08 B872G, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Casal di Principe (CE)**, con sede in Casal di Principe (CE) alla via Matteotti n.2, codice fiscale 81000750612, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 19 del 22 maggio 2025;

ZAGARIA Giustina, nata a Caserta il 10 agosto 1988, residente in Casapesenna (CE), alla via Mascagni n. 14, codice fiscale ZGR GTN 88M50 B963A, la quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Casapesenna (CE)**, con sede in Casapesenna (CE), via Don Peppe Diana n.1, codice fiscale 81001750611, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 9 del 31 marzo 2025;

SANTARPIA Lucio, nato a Frignano Maggiore (CE) il 16 aprile 1947, codice fiscale SNT LCU 47D16 D800H, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Frignano (CE)**, con sede in Frignano (CE), al corso Vittorio Emanuele n. 2, codice fiscale 81002050615, in nome, per conto e nell'in-

teresse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 10 del 17 maggio 2025;

PELLEGRINO Vito Luigi, nato a Parete (CE) il 5 luglio 1973, residente in Parete (CE), alla via Lambrakis n. 8, codice fiscale PLL VLG 73L05 G333F, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Parete (CE)**, con sede in Parete (CE), alla via Amendola n.1, codice fiscale 81001710615, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 20 del 15 aprile 2025;

CATERINO Vincenzo, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 6 gennaio 1965, residente in San Cipriano d'Aversa (CE), alla via Padre Cirillo Caterino n.41, codice fiscale CTR VCN 65A06 H798D, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di San Cipriano D'Aversa (CE)**, con sede in San Cipriano D'Aversa (CE), alla via Roma n. 175, codice fiscale 81001670611, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 15 del 23 aprile 2025;

COLOMBIANO Anacleto, nato a Napoli il 2 ottobre 1961, residente in San Marcellino (CE), alla via Santa Croce n. 82, codice fiscale CLM NLT 61R02 F839R, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di San Marcellino (CE)**, con sede in San Marcellino (CE), alla piazza Municipio n. 1, codice fiscale 81001610617, in nome, per conto e nell'interesse

del quale agisce, autorizzato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 29 novembre 2024;

APICELLA Michele, nato a Napoli il 7 marzo 1982, residente in Trentola Ducenta (CE), alla via Bernini n. 1 codice fiscale PCL MHL 82C07 F839K, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Trentola Ducenta (CE)**, con sede in Trentola Ducenta (CE) alla piazza Marconi n.1, codice fiscale 81001230614, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 8 del 26 marzo 2025;

DELLA CORTE Luigi, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14 marzo 1972, residente in Villa di Briano (CE) alla via Orazio n. 12, codice fiscale DLL LGU 72C14 I234X, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Villa di Briano (CE)**, con sede in Villa di Briano (CE), via Sant'Agata n. 179, codice fiscale 81002090611, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 8/2025 del 9 maggio 2025;

DI FRAIA Valerio, nato a Napoli il 13 aprile 1984, residente in Salve (LE), in Corso Italia, codice fiscale DFR VLR 84D13 F839S, il quale interviene al presente atto nella qualità di **Sindaco del Comune di Villa Literno (CE)**, con sede in Villa Literno (CE), codice fiscale 81000610618, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, autorizzato con Delibera Consiliare n. 13 del 16 maggio 2025.

I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Notaio sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente Convenzione, alla quale premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociosanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e sociosanitario;
- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata

sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”;

- con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC n. 320/2012, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e sociosanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'AMBITO C07, comprendente i Comuni di Lusciano, Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano D'Aversa, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno;

- i Comuni dell'Ambito C07 hanno scelto la forma di gestione associata della Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL (D. Lgs n. 267/2000) individuando il Comune di Lusciano quale soggetto capofila;

- il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati, dal Presidente della Provincia o suo delegato e, in materia di integrazione sociosanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato.

Ai fini della definizione del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016;

- il Coordinamento Istituzionale esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 11/07 e, in partico-

lare, approva il Piano di Zona di Ambito e gli eventuali ulteriori piani di servizi alla persona.

- il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi decisi dal Coordinamento Istituzionale e previsti dalla Convenzione;
- applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;
- esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;
- rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati. In particolare, il Sindaco capofila assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni.
- Considerato altresì che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi

sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato emergere anche

una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto

di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprendito-

riale, organizzativa e di bilancio;

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di

reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e

di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle

forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compa-

tibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vi-

sta organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia orga-

nizzativa e di bilancio;

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei

servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei

servizi e degli operatori;

- il vecchio Piano Sociale Regionale 2016-2018 ha ritenuto la

forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile

con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti

agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano;

Tenuto conto che:

- il nuovo Piano Sociale Regionale 2019-2021, preso atto delle

sopra elencate criticità, anche se in maniera non esclusiva,

ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associa-

ti, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per

i servizi alla persona, prevedendo premialità economiche a fa-

vore degli Ambiti Territoriali che costituiscono forme asso-

ciative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30;

- la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che *"...I Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona..."*;

- pertanto, il Coordinamento Istituzionale ha deciso di costituire un'Azienda consortile per i servizi alla persona, approvando lo schema di Atto costitutivo, lo schema di Statuto e gli allegati;

- i Consigli Comunali di Lusciano, Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano D'Aversa, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, hanno approvato gli schemi definitivi di Atto Costitutivo, di Statuto e gli allegati dell'Azienda consortile "Welfare C07", approvati in bozze dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 27 ottobre 2020 con le deliberazioni consiliari di seguito riportate:

- Lusciano, Delibera n. 28 del 4 settembre 2025;

- Casal di Principe, Delibera n. 19 del 22 maggio 2025;

- Casapesenna, Delibera n.9 del 31 marzo 2025;

- Frignano, Delibera n. 10 del 17 maggio 2025;

- Parete, Delibera n. 20 del 15 aprile 2025;

- San Cipriano D'Aversa, Delibera n. 15 del 23 aprile 2025;

- San Marcellino, Delibera n. 31 del 29 novembre 2025;

- Trentola Ducenta, Delibera n. 8 del 26 marzo 2025;

- Villa di Briano, Delibera n. 8 del 9 maggio 2025;

- Villa Literno, Delibera n. 13 del 16 maggio 2025;

Tutto ciò premesso tra i Comuni di Lusciano, Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano D'Aversa, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, enti locali come sopra rappresentati, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 - Costituzione

1. Con il presente atto, si costituisce, **in virtù del combinato disposto degli artt. 30 e 114 del D. Lgs. N. 267/2000, tra i Comuni di Lusciano, Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Parete, San Cipriano D'Aversa, San Marcellino, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno**, un'azienda consortile **denominata "Welfare C07 - Azienda Territoriale per i servizi alla persona"** (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione dei servizi **dell'Ambito Territoriale C07 di cui all'allegato A**, che **previa lettura da me Notaio datane ai comparenti**, firmato ai sensi di legge, si allega sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale della presente conven-

zione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari, di promozione lavoro, formazione, ecc., da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comuni e Azienda.

3. L'azienda è dotata di **personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio** e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli Enti aderenti che **previa lettura da me Notaio datane ai comparenti**, firmato ai sensi di legge, si allega sotto la **lettera "B"**, e forma parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

Articolo 2 - Sede

1. L'Azienda ha sede legale in **Lusciano (CE)**, e precisamente in Lusciano (CE) alla via Costanzo n. 20, 81030.

La sede operativa verrà scelta successivamente dai comuni dell'Ambito C07.

2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Articolo 3 - Finalità e scopo

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata allo svolgimento di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere e, più in generale, alla gestione asso-

ciata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale C07 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi su elencati;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

2. i servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, con particolare priorità per:

- A. Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- B. Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà;
- C. Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell'agio e dell'autonomia delle persone;
- D. Le politiche per le persone anziane;
- E. Le politiche per le persone con disabilità;
- F. Le politiche di contrasto alla povertà;
- G. Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale;
- H. Le politiche per gli immigrati;
- I. Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichi-

co.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti alla sfera del dinamismo demografico.

3. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi, sociosanitari integrati, culturali, dell'istruzione e dell'infanzia, farmacie e servizi per la popolazione giovanile;

c) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;

d) creazione di un ambito di produzione orientato

all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale

definizione di regole di formazione della strategia e della

volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le prati-

che della rappresentanza e del controllo democratico;

e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al

soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità

del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo de-

gli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione

tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educati-

vi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica

abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo

locale;

g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello in-

tercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse fi-

nanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei

servizi e delle attività;

4. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzio-

ni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione

in apposite unità organizzativa costituite sulla base del

principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rap-

porto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

1. L'Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma

diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e -

tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso l'acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di **30 (trenta) anni**, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

3. È facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 - Recesso e Scioglimento

1. In considerazione degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e regionale in ordine alla gestione associata dei servizi sociali, i singoli Enti hanno facoltà di recedere

dall'Azienda Consortile con provvedimento motivato da adottare almeno sei mesi prima dello scadere della programmazione triennale dei servizi sociali in corso.

2. Il recesso avrà efficacia a far data dall'adozione di tutti i provvedimenti necessari a definire il nuovo ambito territoriale ovvero la nuova forma associata per la gestione dei servizi sociali.

3. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con il voto favorevole di almeno SEI dei Comuni fondatori.

4. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei voti di competenza.

Articolo 7 - Organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- Il Collegio dei Revisori

2. La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

L'azienda consortile sarà amministrata, fino a dimissioni o

revoca, e per i primi tre esercizi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ed al quale sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai signori
CORVINO Ottavio, qui costituito, **Presidente**;

CONTE Maria Consiglia, nata ad Aversa (CE) il 25 giugno 1984, residente in Lusciano (CE), alla via D. Alighieri n. 52, Consigliere, codice fiscale CNT MCN 84H65 A512K, **Vicepresidente**;

CONTE Giuseppina, nata a Caserta il 19 gennaio 1992, residente in Villa di Briano (CE), alla via G. Garibaldi n. 2, codice fiscale CNT GPP 92A59 B963L; **Consigliere**;

APICELLA Michele, qui costituito, **Consigliere**;
PELLEGRINO Vito Luigi, qui costituito, **Consigliere**;

Articolo 8 - Capitale di dotazione al momento della costituzione.

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) per abitante in base alla popolazione residente alla data del 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto che **previa lettura da me Notaio datane ai comparenti**, firmata ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, **per formarne parte integrante e sostanziale.**

Il capitale di dotazione iniziale è pari ad Euro 68.122,00 (sessantottomilacentoveitidue virgola zero zero) ed è incorporato in numero cinque assegni circolari emessi in data odierna dalla banca "BCP", filiale di Aversa, muniti della clausola "non trasferibile" intestati a "AZIENDA SPECIALE CONSORTILE WELFARE CO7", e precisamente assegno n. 5112314564-06 di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); assegno n. 5112314565-07 di Euro 3.122,00 (tremilacentoveitidue virgola zero zero); assegno n. 5112314567-09 di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); assegno n. 5207501196-01 dell'importo di Euro 50,000,00 (cinquanta virgola zero zero zero virgola zero zero).

2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni sono quantificati nel piano-programma e nel budget economico e negli altri atti fondamentali che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Articolo 9 - Partecipazione degli enti consorziati e quote di partecipazione al voto assembleare

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio

delegato Assessore o Consigliere.

3. Ogni Comune è portatore di un voto.

4. Per la prima annualità le quote sono indicate nell'allegato C al presente Atto Costitutivo.

5. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo analogo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

6. Gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

7. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

8. I diritti di voto sono ricalcolati con i criteri di cui al comma 3 in caso di recesso o ammissione di un nuovo Ente.

Articolo 10 - Atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali:

- piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;
- budget economico triennale;
- bilancio di esercizio;
- piano degli indicatori di bilancio.

Articolo 11 - I mezzi finanziari e la gestione

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:

- conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati con-
- tributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e
- da enti o soggetti privati;
- proventi derivanti da tariffe;
- proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al co-
- sto delle prestazioni;
- proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- proventi dei servizi;
- prestiti o accensioni di mutui;

2. Il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la gestione del Piano Sociale di zona è direttamente istituito nel bilancio di pre-
visione dell'Azienda. Il Comune capofila dell'Ambito C 07,
nella fase transitoria, comunica alla Regione e agli altri En-
ti finanziatori sovracomunali gli estremi del conto corrente o
dei conti correnti dedicati dell'Azienda consortile per il
trasferimento diretto dei finanziamenti e comunque, in ogni
caso, trasferisce i finanziamenti eventualmente ricevuti per
lo svolgimento delle attività e dei servizi delegati
all'azienda consortile direttamente nel FUA istituito nel bi-
lancio dell'Azienda.

3. Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda
le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura fi-
nanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi u-
tenti residenti, secondo quanto programmato nel Piano sociale

di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

4. L'Azienda provvede a predisporre e a trasmettere agli enti finanziatori comunali i documenti di monitoraggio e di rendicontazione richiesti.

5. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le aziende speciali.

Articolo 12 - Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente per tale tipologia di Ente.

2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL del personale degli enti locali.

3. In ogni caso le assunzioni di personale dovranno aver luogo nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente per tale tipologia di Ente e comunque nel rispetto degli eventuali limiti di spesa del personale previsti per le Aziende consortili tra Enti locali.

Articolo 13 - Il Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

2. L'azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al bilancio di esercizio.

Articolo 14 - Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi di cui all'allegato A mediante contratti di servizio.

2. A tal fine l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti e i crediti di gestione, alla data del trasferimento.

3. Il Comune di Lusciano (CE), in qualità di attuale capofila dell'Ambito C07, si impegna a corrispondere all'Azienda gli

eventuali avanzi di gestione.

4. Gli Organi dell’Azienda, dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all’approvazione del primo bilancio esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Atto Costitutivo con i rispettivi allegati, approvato dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli enti medesimi.

Articolo 17 - Spese

Le spese tutte del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'ente e si indicano nel presumibile ammontare di Euro

Articolo 18 - Privacy

I comparenti dichiarano di essere stati edotti da me Notaio del contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, anche alla luce del Reg. Eur. n. 2016/679 - G.D.P.R., e pertanto si dichiarano edotti e consapevoli che l'atto notarile deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario e che i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e in esso contenuti saranno, in parte o integralmente, comunicati, prevalentemente attraverso rete telematica riservata e protetta, a soggetti pubblici nei casi e nei modi previsti dalla

legge, e, pertanto, espressamente prestano il proprio consenso al trattamento sia manuale sia elettronico e alla conservazione dei propri relativi dati in conformità alle finalità previste dalla legge.

E richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, su sette fogli per venticinque facciate, è stato da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono, unitamente a quanto allegato, alle ore dodici e minuti quaranta.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

VALENTINO Marco

Ottavio CORVINO

Giustina ZAGARIA

Lucio SANTARPIA

PELLEGRINO Vito Luigi

CATERINO Vincenzo

Anacleto COLOMBIANO

Michele APICELLA

Luigi DELLA CORTE

Valerio DI FRAIA

Dott.ssa Angela Ianniello Notaio e Sigillo

